REGOLAMENTO (CEE) N. 4035/88 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1988

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4008/ 88 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1988.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

^{(&#}x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (') GU n. L' 201 del 27. 7. 1988, pag. 65. (') GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22. (') GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 48.